NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 2

Soggetti promotori

Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale; (3)

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2013, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-per-gli-istituti-di-patronato-e-di-assistenza-sociale/art-2-soggetti-promotori/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it